

La responsabilita' dei Valutatori

Le finalita' della certificazione

A) Prevalentemente Privatistiche

B) Prevalentemente Pubblicistiche

Esempi :

- * Marcatura CE

- * Conseguimento di un provvedimento Amministrativo anche indirettamente (Es. Accredimento Regionale...)

- * "Conditio sine qua non" o come requisito di un atto o di un procedimento di natura pubblica e/o di interesse Pubblico

La responsabilita' dei Valutatori

I soggetti attivi e passivi

RESPONSABILITA'

- A) Dei Valutatori
- B) Degli Organismi di Certificazione
- C) Degli Organismi di Accreditemento
- D) Degli Organismi Notificati

IN RELAZIONE A :

- 1) Aziende
- 2) Clienti delle Aziende (Terzi)
- 3) Comunita' Sociale
- 4) Pubblica Amministrazione
- 5) Organismi di Certificazione
- 6) Organismi di Accreditemento

La responsabilita' dei Valutatori

I soggetti attivi e passivi

NOI CI OCCUPEREMO

A) DEI VALUTATORI

B)

C)

D)

IN RELAZIONE A :

1) AZIENDE

2) CLIENTI DELLE AZIENDE

3) COMUNITA' SOCIALE

4) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

5) ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE

6) ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO

La responsabilita' dei Valutatori

Le tipologie di responsabilita'

A) Responsabilita' civile (o risarcitoria)

- * Contrattuale ...
- * Extracontrattuale ...

B) Penale

- * Personale ...
- * "Dell'Impresa" in taluni casi (DLgs 231/2001 "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche ...")

La responsabilita' dei Valutatori

CIVILE CONTRATTUALE

La responsabilita' dei Valutatori

Civile contrattuale

CODICE CIVILE - Libro IV "Delle obbligazioni" Titolo I ...

Art 1176 "Diligenza nell'adempimento"

Art 1218 "Responsabilita' del debitore"

Art 1228 "Responsabilita' per fatto degli ausiliari"

Art 2043 "Risarcimento per fatto illecito"

Occorre per completezza considerare anche la responsabilita' oggettiva o diretta di cui all'art 2050 cc "Responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose".

La responsabilita' dei Valutatori

Civile contrattuale

Art 1176 "Diligenza nell'adempimento"

Nell'adempimento delle obbligazioni il DEBITORE della prestazione deve, a seconda dei casi, usare o la DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA o un livello specifico di diligenza da valutarsi in relazione ALLA NATURA DELL'ATTIVITA' ESERCITATA.

Art 1218 "Responsabilita' del debitore"

Il debitore che non esegue ESATTAMENTE la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento del danno ...

Prima Conclusione --> ... tutte le volte in cui un Valutatore non rilevi una situazione non conforme non sara' adempiuta l'obbligazione che richiede l'uso della DILIGENZA QUALIFICATA (nel caso di Valutatore subordinato) ovvero "la regola dell'arte" nel caso del Valutatore autonomo con conseguente richio di esposizione alla responsabilita' contrattuale. ... i requisiti COGENTI ...

La responsabilita' dei Valutatori

Civile contrattuale

segue "Prima conclusione" :

... la responsabilita' potrebbe essere evitata soltanto dimostrando - con onere della prova a carico del Valutatore - che L'INADEMPIMENTO E' STATO DETERMINATO DA IMPOSSIBILITA' DELLA PRESTAZIONE DERIVANTE DA CAUSE A LUI NON IMPUTABILI ...

Occorre tuttavia considerare che in caso di condizionamenti che riguardino la SICUREZZA o altri valori (AMBIENTE, TUTELA DEL CONSUMATORE, ecc) di interesse ANCHE PUBBLICO l'esonero da responsabilita' del valutatore potrebbe riguardare soltanto la responsabilita' civile e contrattuale nei confronti del Commitente, ma non anche la responsabilita' EXTRA-CONTRATTUALE verso terzi e/o la responsabilita' PENALE.

Riassumendo :

- RISCHIO DA ERRORI PER MANCATA O SCARSA CONOSCENZA
- RISCHIO DA IGNORANZA E/O DISAPPLICAZIONE DI REQUISITI COGENTI
- RISCHI DA "CONDIZIONAMENTO"

La responsabilita' dei Valutatori

Civile contrattuale

RISCHIO DI INCORRERE IN RESPONSABILITA' CONTRATTUALI PER:

A) ERRORI

B) Non riconosciuta DISAPPLICAZIONE di NORME COGENTI da parte della AZIENDA o da parte dello stesso Valutatore

C) CONDIZIONAMENTO ambientale

RISCHIO = PROBABILITA' EVENTO x ENTITA' DANNO AL VALUTATORE

L'art 1228 cc "Responsabilita' per fatto degli ausiliari"

"Salvo diversa volonta' delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi risponde anche per fatti dolosi o colposi di costoro".

Occorre osservare che in alcuni contratti tra Organismo di Certificazione e Valutatore viene sancita una responsabilita' diretta del Valutatore.

La responsabilita' dei Valutatori

Civile contrattuale

La responsabilita' contrattuale nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

Art 2104 " Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale".

La responsabilita' contrattuale nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo.

Art 2224 "Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte il committente puo' fissare un congruo termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il contraente puo' recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno "

La responsabilita' dei Valutatori

Civile contrattuale

La responsabilita' contrattuale nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo. Dalla prestazione d'opera alla prestazione professionale.

L'attuale necessita' di riforma della legislazione sulle professioni intellettuali, anche dietro la sollecitazione del legislatore comunitario, ed in particolare la riforma delle professioni non regolamentate (Es. Proposta di Legge Vietti) ci spinge a considerare :

Art 2229 "Esercizio della professione intellettuale"

Art 2230 "Prestazione d'opera intellettuale"

Art 2232 "Esecuzione dell'opera"

Art 2236 "Responsabilita' del prestatore d'opera"

La responsabilita' dei Valutatori

CIVILE EXTRACONTRATTUALE

La responsabilita' dei Valutatori

Civile Extracontrattuale

Il Valutatore puo' essere chiamato a rispondere nei confronti di qualunque "TERZO" per qualsiasi "DANNO" possa essere arrecato co DOLO o COLPA.

Per il verificarsi in concreto di tale tipo di responsabilita' occorre pertanto :

- * che il Valutatore con il proprio comportamento, volontario o involontario arrechi un "DANNO INGIUSTO" ...
- * che, pur involontario, il comportamento sia caratterizzato da NEGLIGENZA, IMPRUDENZA, IMPERIZIA o sia INOSSERVANTE di LEGGI REGOLAMENTI, ORDINI E DISCIPLINE (Comportamento colposo).
 - NEGLIGENZA = Il Valutatore non ha dedicato la dovuta CURA ed ATTENZIONE nello svolgimento delle sue funzioni
 - IMPRUDENZA = Il Valutatore ha affrontato compiti per i quali non aveva le COMPETENZE
 - IMPERIZIA = Il Valutatore ha ignorato parte dei requisiti delle norme tecniche applicabili o da queste presupposte o richiamate (comprese le norme cogenti)

La responsabilita' dei Valutatori

Civile Extracontrattuale

Affinche' sussista la responsabilita' per danni verso TERZI, non basta che il TERZO dimostri la "COLPA" del Valutatore, ma occorre che dimostri anche il "RAPPORTO DI CAUSALITA' CON IL DANNO" arrecato. Ovvero il FATTO deve essere stato causa efficiente del DANNO.

Con riferimento al DANNO INGIUSTO :

- * DANNO INGIUSTO = DANNO arrecato in contrasto con "il Diritto".
- * DANNO non considerabile come INGIUSTO = DANNO che si manifesta in seguito ad un comportamento giustificato dalla Legge (Esercizio del diritto, legittima difesa, stato di necessita, adempimento del dovere).

In concreto NESSUNO POTRA' MAI LAMENTARE IN MODO GIURIDICAMENTE RILEVANTE "DANNI" che fossero arrecati all'Organizzazione per i comportamenti dovuti dal Valutatore nell'adempimento "ESATTO" - della sua funzione professionale.

La responsabilita' dei Valutatori

Civile Extracontrattuale

Nel caso in cui l'attivita' di Valutazione riguardi una azienda che svolge attivita' "PERICOLOSE", occorre osservare che questo non sposta i profili di responsabilita' gia' delineati. Infatti la particolare forma di RESPONSABILITA' OGGETTIVA ex art 2050 cc riguarda le IMPRESE che esercitano una attivita' "pericolosa" ma non i Valutatori in quanto tali.

Art 2050 "Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno"

Il Legislatore non ha tipizzato le attivita' pericolose cosicche' spettera' al Giudice di valutarne la ricorrenza(C. 95/9205).

La responsabilita' dei Valutatori

Penale

L'ILLECITO PENALE diversamente dall'ILLECITO CIVILE e' sempre TIPICO nel senso che e' espressamente "codificato" dalla legge per mezzo della esplicita previsione dei fatti illeciti che costituiscono reati. Ne deriva, per il fondamentale principio di legalita', che "NESSUNO PUO' ESSERE PUNITO PER UN FATTO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE PREVISTO COME REATO DALLA LEGGE..."(art 1 cp) del tutto all'opposto, dunque, rispetto alla previsione "aperta" ed indeterminata dell'illecito civile secondo la quale "Qualunque fatto ... obbliga colui che ha commesso il fatto ..." (art 2043 cc).

REATI COMUNI = Categoria di illeciti penali che possono essere posti in essere da "chiunque" indipendentemente dalla posizione occupata e dalle qualifiche possedute.

REATI SPECIALI o REATI PROPRI = Categoria di illeciti penali che possono essere posti in essere solo da persone che hanno determinate posizioni giuridiche o di fatto.

La responsabilita' dei Valutatori

I REATI COMUNI

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 485 cp "Falsita' in scrittura privata"

Passiamo in rassegna i possibili REATI COMUNI in cui puo' incorrere il Valutatore :

Art 485 cp "Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte , una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata". (Reato perseguito a querela di parte salvo che si tratti di testamento olografo).

Si tratta di un ipotesi di falsita' materiale che e' applicabile al vastissimo campo delle "scritture private" e che, pertanto, puo' riguardare l'intero settore delle valutazioni e delle certificazioni rilasciate per finalita' diverse da quelle pubbliche.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 485 cp "Falsita' in scrittura privata"

Si tratta di un "falso materiale" perche' il fatto illecito consiste nella non "genuinita'" formale e materiale del documento indipendentemente dalla rispondenza al vero dei suoi contenuti. Affinche' sussistano gli estremi di questo reato occorre altresì l'USO del documento falso o falsificato nel senso che lo stesso autore dell'illecito ne faccia uso, anche, consenta che altri ne facciano uso. Si ritiene inoltre sul piano soggettivo, il DOLO SPECIFICO, nel senso che il soggetto deve avere agito intenzionalmente, con volonta' diretta sia al falso od alla falsificazione che all'uso (fatto o consentito) del documento. si richiede inoltre sempre sul piano del dolo, che il fatto sia commesso con lo scopo di procurare a se o ad altri un vantaggio, con altrui DANNO. al vastissimo campo delle "scritture private" e che, pertanto, puo' riguardare l'intero settore delle valutazioni e delle certificazioni rilasciate per finalita' diverse da quelle pubbliche.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 481 cp "Falsita' ideologica in certificati commessa da persone ..."

Art 481 cp "Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'"

Chiunque nell'esercizio di una professione Sanitaria o Forense o di un altro servizio di pubblica necessita, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro."(Procedibilita' d'ufficio).

Un'altra ipotesi di falso che occorre considerare e' quella dell'art 481 cp che si riferisce anch'essa ad un ipotesi di falso in scrittura privata ma con riferimento alla FALSITA' IDEOLOGICA in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'. Si tratta pur sempre di "scritture private" ma emesse da soggetti privati che esercitano un servizio di pubblica necessita' e sono forniti di potere certificativo cosi' da godere di un maggior "credito" verso il pubblico per i fatti di cui sono destinati a provare la verita'.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 481 cp "Falsita' ideologica in certificati commessa da persone ..."

Art 481 cp "Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessita'"

Esempi tradizionali sono :

- certificati sanitari
- dichiarazioni di conformita'emesse dagli installatori ex Legge 46/90 (iscritti in albo presso la C.C.A.A.)

PERTANTO TALE ARTICOLO NON SI APPLICA AI VALUTATORI CHE NON SVOL-DIRETTAMENTE UNA ATTIVITA' CERTIFICATIVA.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 490 cp "Soppressione o occultamento di atti veri"

Art 490 cp "Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 482 e 485 secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente." (Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno).

Si tratta di un delitto che puo' essere commesso dal Valutatore se compie uno degli atti sopra elencati nei confronti sia di atti pubblici che anche di scritture private (anche copie autentiche) di cui il Valutatore abbia comunque modo di disporre nell'espletamento della sua attivita'. Il delitto presuppone il DOLO, ossia, in questo caso la volonta' di eliminare un mezzo di prova; il medesimo delitto viene punito (a querela di partese si tratta di scrittura privata) in quanto rappresenta un attentato alla integrita' ed alla utilizzabilita' dei mezzi probatori.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 489 cp "Uso di atto falso"

Art 489 cp "Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo . Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno".

E' evidente la portata di questa disposizione che e' riferibile a qualsiasi impiego di documento falso come mezzo di prova nell'ambito di un procedimento comunque mirato al conseguimento di uno scopo. Si richiede naturalmente la consapevolezza della falsita' e la volonta' di farne uso ai fini probatori . Rientra nella nozione di "documento falso" anche un atto firmato in bianco ed abusivamente riempito. Se si considera la vastita' delle ipotesi realizzabili non si puo' escludere , in astratto, la applicabilita' di questa disposizione al Valutatore che usi comunque atti (privati o pubblici) falsi nell'ambito di un procedimento mirato alla certificazione.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 486 cp "Abuso di foglio firmato in bianco. Atto privato"

Art 486 cp "Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facolta' di riempirlo , vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, e' punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco un qualsiasi spazio destinato ad essere riempito."

(Procedibilita' d'ufficio se si tratta di testamento olografo; a querela di parte in tutti gli altri casi di scrittura privata)

Con questa figura di reato si colpisce chiunque e, quindi, anche, in ipotesi , il Valutatore che abusi di un foglio firmato in bianco riempiendolo di contenuti diversi da quelli a cui era obbligato od autorizzato.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 487 cp "Falsita' di foglio firmato in bianco. Atto pubblico"

Art 487 cp "Il Pubblico Ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480".

L'ipotesi criminosa in questione e' pressoché analoga a quella di cui all'art 486 c.p.; la differenza sostanziale consiste nel fatto che oggetto dell'azione illecita non e' un atto privato, ma un atto pubblico redatto da un Pubblico Ufficiale che ne e' venuto in possesso nell'esercizio delle sue funzioni. Altro elemento caratteristico di tale figura criminosa e' il fatto che la punibilita' dell'azione prescinde dall'uso che il soggetto fa dell'atto falsificato.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 640 cp "Truffa"

Art 640 cp "Chiunque, con artifici o raggiri, induce taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032. La pena della reclusione ' da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1549 ... (aggravanti).

Si tratta del piu' tipico dei delitti fraudolenti e puo' essere commesso da "chiunque". Nucleo essenziale di questo delitto e' l'inganno con il quale la persona viene indotta a compiere un atto, positivo o negativo, che importa una diminuzione del suo patrimonio con profitto dell'agente o di altri.

Si e' gia' rilevato a questo proposito come anche la falsita' in documenti possono contribuire alla "truffa". Pertanto il particolare camuffamento della realta' che si puo' ottenere (a proprio profitto e con altrui danno) mediante la creazione e/o l'uso di documenti falsi nel loro contenuto (falsita' ideologica) non e' perseguibile come "falso" del privato in scrittura privata ma puo' invece, essere punito come "mezzo" della truffa.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 640 cp "Truffa"

SEGUE

Merita di essere rilevato come l'inganno possa essere subito anche da persona diversa rispetto a quella che risente del danno . Ne deriva, con riferimento alle possibili "truffe" da parte di un Valutatore, anche l'ipotesi di un "inganno" nei confronti dell'OdC, con danno dell'OdC stesso e/o della "Organizzazione".

Il campionario umano delle truffe e' talmente ricco e raffinato (si tratta di "opera dell'ingegno" usata in senso criminale) CHE NON E' IL CASO DI IPOTIZZARE IN QUESTA SEDE, stanti le infinite ipotesi che possono verificarsi con riferimento agli "artificio raggiri" che un Valutatore potrebbe porre in essere per conseguire (egli stesso) o far conseguire ad altri (l'OdC o un concorrente della "Organizzazione") un vantaggio con altrui danno. Se, d'altra parte, si considerano gli interessi economici che una certificazione ottenuta, negata o ritardata puo' "muovere", si ricavano agevolmente ipotesi e motivazioni per comportamenti fraudolenti di ogni tipo in danno dell'OdC, dell' Organizzazione o di Terzi.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 640 bis cp "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

Art 640 bis "La pena e' della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunita' Europee".

Si tratta di una ipotesi speciale riguardante la truffa che si commette per conseguire contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o delle Comunita' Europee. E' di tutta evidenza come l'ipotesi ora considerata possa riguardare l'area vastissima delle "Certificazioni" che sono richieste come "requisito" ai fini di ottenere i contributi, finanziamenti, mutui,

In questi casi assume rilevanza la condotta del "Valutatore" che ponga in essere in qualsiasi modo comportamenti mirati ad ottenere o far ottenere a terzi i benefici della "certificazione" mediante "valutazioni" di tipo truffaldino.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 640 ter cp "Frode informatica"

Art 640 ter "Chiunque alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1032. ...(aggravanti).

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 589 cp "Omicidio colposo" e art 590 "Lesioni personali colpose"

Art 589 "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. ...

Art 590 "Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa sino a euro 309. Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a 619; se e' gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a 1239.

Si tratta delle ipotesi di omicidio e lesioni personali quali reati "colposi" che possono essere posti in essere anche da un Valutatore soltanto qualora si accertasse che un comportamento colposo del Valutatore medesimo possa essere stato la causa o la concausa di un omicidio o di lesioni personali. l'ipotesi e' PIU' REALISTICA nei casi in cui il Valutatore abbia operato nell'ambito di un procedimento valutativo finalizzato alla CERTIFICAZIONE DI UN PRODOTTO rivelatosi

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 589 cp "Omicidio colposo" e art 590 "Lesioni personali colpose"

dannoso a causa di un difetto o di una "non conformita'" che il Valutatore avrebbe potuto e dovuto rilevare ed impedire. a questo riguardo potrebbe soccorrere anche l'art 40 comma secondo del cp (... Non impedire un evento, che si ha' l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo) . L'ipotesi diviene ancora piu' realistica quando si consideri che i "REQUISITI COGENTI" (inerenti LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO) riguardano spesso interessi fondamentali della societa' civile (la tutela dei consumatori, dei lavoratori dell'ambiente, ecc...) con la conseguenza che la mancata rilevazione di una "non conformita'" in rapporto ai suddetti requisiti puo' costituire omissione dell'obbligo di impedire un evento nell'ambito dei propri doveri e poteri. La medesima ipotesi appare meno realistica quando il Valutatore operi nel quadro della attivita' di CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI. Tuttavia anche in quest'ultimo caso non si puo' escludere una incriminazione del Valutatore ex art 589 e 590 cp qualora si riuscisse a dimostrare che l'evento dannoso (morte o lesioni personali) non si sarebbe verificato qualora il

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 589 cp "Omicidio colposo" e art 590 "Lesioni personali colpose"

Valutatore avesse segnalato, nell'ambito dei suoi poteri e doveri (anche contrattuali), una "non conformita' relativa ai "requisiti cogenti" che, se fossero stati rispettati, avrebbero impedito l'evento considerato. In tal caso risultera' piu' facilmente accertabile la "COLPA" del Valutatore mentre potrebbe porre maggiori problemi il RAPPORTO DI CAUSALITA' se si considera come l'atto valutativo si inserisca all'interno di una procedura in cui altri soggetti esercitano poteri decisionali ulteriori (nonche' talvolta piu' determinati), sul piano dell'esito della procedura stessa, con il rilascio della certificazione. In ogni caso anche quest'ultima ipotesi e' degna di considerazione e deve essere valutata in tutta la sua portata nel quadro generale degli obblighi e delle responsabilita' dei Valutatori .

La responsabilita' dei Valutatori

I REATI PROPRI

Il particolare profilo di responsabilita' penale del Valutatore
in qualita' di Pubblico Ufficiale

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 357 cp "Nozione del Pubblico Ufficiale"

Art 357 cp "Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi , e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Fino alla riforma del 1990, intorno alla definizione del concetto di "Pubblico Ufficiale" si sono avvicendate due opposte teorie:

- * la CONCEZIONE SOGGETTIVA, per la quale e' Pubblico Ufficiale colui che vanta, nei confronti di un determinato Ente, un rapporto di pubblico impiego
- * la CONCEZIONE OGGETTIVA, per la quale e' Pubblico Ufficiale colui che esercita in concreto una funzione pubblica , che puo' essere legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Il Legislatore del 1930 aveva aderito in maniera chiara alla prima tesi, mentre quello del 1990, al contrario, ha manifestato palesemente la sua preferenza nei confronti della concezione oggettiva.

La responsabilita' dei Valutatori

Penale - Art 357 cp "Nozione del Pubblico Ufficiale"

In relazione alla FUNZIONE AMMINISTRATIVA il Legislatore della riforma prende in considerazione due fondamentali parametri quello delle FONTI e quello relativo alle CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA FUNZIONE stessa.

Quanto al secondo parametro sono Pubblici Ufficiali coloro che determinano o concorrono a determinare la volonta' dell'Ente a cui appartengono o coloro che hanno il potere e le facolta' di manifestare all'esterno la volonta' della Pubblica Amministrazione.

SECONDO LA GIURISPRUDENZA E' PUBBLICO UFFICIALE ANCHE COLUI CHE E' CHIAMATO A SVOLGERE ATTIVITA' AVENTI CARATTERE ACCESSORIO E SIDIARIO AI FINI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI PUBBLICI, IN QUANTO ANCHE IN QUESTO CASO SI VERIFICA, ATTRAVERSO L'ATTIVITA' SVOLTA, UNA PARTECIPAZIONE, SIA PURE IN MISURA RIDOTTA, ALLA FORMAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (cosi' Cassazione n 5575 del 1998).

Rientrano nella categoria in questione anche i soggetti muniti di:

- * Poteri autoritativi ...
- * POTERI CERTIFICATIVI -> attivita' di documentazione e di attestazione dotate, secondo l'ordinamento giuridico, di efficacia probatoria
- * Il Funzionario di fatto ...

(Slide 30 e 31 tratte dal "Codice Penale spiegato" La Tribuna)

La responsabilita' dei Valutatori

I reati propri

Un particolare profilo di responsabilita' puo' riguardare l'attivita' dei Valutatori quando la certificazione rilasciata si inserisca nell'ambito di un procedimento amministrativo che possa sfociare in un provvedimento i cui requisiti comportino una "certificazione" di cui l'attivita' di "valutazione" e' atto fondamentale.

Casi di questo genere possono riguardare la certificazione finalizzata all' ACCREDITAMENTO REGIONALE , ad un CONTRIBUTO, FINANZIAMENTO, MUTUO AGEVOLATO o altra erogazione proveniente da Ente Pubblico o a qualsivoglia altro PROVVEDIMENTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO.

In tutti questi casi puo' venire in considerazione la RESPONSABILITA' PEN ALE e personale del Valutatore in quanto Pubblico Ufficiale.

Questa figura e questa veste si accompagnano, infatti, una qualifica giuridica che comporta l'adempimento dei particolari doveri, la cui violazione espone alle responsabilita' previste dagli art 328, 232, 317, 318, 321, 319 e 480 c.p.

La responsabilita' dei Valutatori

I reati propri

Non si puo' negare, infatti, come la qualifica di Pubblico Ufficiale debba essere riconosciuta a tutti quei soggetti che, Pubblici dipendenti o SEMPLICI PRIVATI, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potesta' regolata dal diritto pubblico formare e manifestare la volonta' della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi deliberativi o certificativi, anche disgiuntamente e non cumulativamente considerati. In applicazione di questo dato giurisprudenziale il VALUTATORE puo' certamente essere inquadrato tra i soggetti che esercitano o concorrono ad esercitare, in determinati casi, poteri certificativi i quali, di per se' soli (anche se non accompagnati da poteri autoritativi e deliberativi che sono propri di figure piu' "tipiche" di Pubblici Ufficiali), valgono a qualificare il Valutatore come Pubblico Ufficiale.

L'esercizio di tali poteri puo' assumere rilievo nelle ipotesi gia' prima delineate di CERTIFICAZIONE elevata, in tutto o in parte, a presupposto o requisito di un ATTO AMMINISTRATIVO che possa comportare, tra l'altro, finanziamenti, contributi, erogazioni, benefici, ecc., concessi o erogati dallo Stato, da Enti Pubblici o dalle Comunita' Europee. E' pur vero che il Valutatore NON ESERCITA DIRETTAMENTE E DEFINITIVAMENTE un potere CERTIFICATIVO, ma risulta comunque innegabile quanto sia determinante la sua attivita' di verifica ispettiva.

La responsabilita' dei Valutatori

I reati propri

Art 328 "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione"

Art 323 "Abuso d'ufficio"

Art 317 "Concussione"

Art 318 "Corruzione per un atto d'ufficio"

Art 321 "Pene per il corruttore"

Art 319 "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

Art 480 "Falsita' ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale
in certificati o in autorizzazioni amministrative"

Art 477 "Falsita' materiale commessa dal Pubblico Ufficiale in
certificati o autorizzazioni amministrative"

Ecc. ...

Una particolare attenzione merita :

Art 40 "Rapporto di causalita'"